



Ufficio Atti Normativi

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

(Emanato con Decreto Rettorale n. 1411/2000-01 del 18.09.2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 novembre 2001 e modificato con D.R. n. 300/2003-04 del 15 gennaio 2004 pubblicato nel B.U. n. 49)

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

ART. 1 – COMITATI PER LA DIDATTICA

1. I Comitati per la Didattica dei corsi di studi sono composti da tre docenti e tre studenti. I docenti sono nominati dal Consiglio di Facoltà.
2. I Comitati dei corsi di studio possono essere aggregati fra loro con deliberazione della Facoltà, in tale caso la nomina della componente di docenti e di studenti deve garantire la rappresentanza di ciascun corso; a tal fine la rappresentanza di docenti e studenti può essere accresciuta ove sia necessario.
3. I Comitati hanno le competenze fissate dal Regolamento di Ateneo e quelle specificate nei Regolamenti dei Corsi di Studio.¹²

ART. 2 – ATTIVITA' DIDATTICA

1. I corsi sono organizzati per quadrimestre.
2. Le lezioni dei corsi del I quadrimestre hanno inizio il 1° ottobre e terminano, di norma, il 30 novembre. Le lezioni del II quadrimestre hanno inizio il 7 gennaio e terminano, di norma, il 28 febbraio. Le lezioni del III quadrimestre hanno inizio il 1° aprile e terminano, di norma, il 31 maggio.
3. In ogni quadrimestre lo studente che intende frequentare, segue di norma, 110 ore di lezione.
4. Il quadrimestre comprende e si conclude col periodo di esame.
5. Per tutta la durata dell'anno accademico ogni docente dovrà assicurare almeno tre ore settimanali di attività, didattica, tutorale e di sostegno agli studenti.³

ART. 3 – CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (C.F.U.) - MODULI

1. I corsi sono "completi" quando si articolano in almeno 40 ore distribuite in non meno di tre giorni settimanali. I corsi sono "modulari" quando si articolano in almeno 20 ore distribuite in non meno di due giorni settimanali.
2. I Crediti Formativi Universitari per il triennio sono attribuiti secondo la seguente scala di corrispondenza:
 - corso "completo", con esame su testi di riferimento non superiori di norma a 500 pagine, fatta salva la documentazione ad esempio giurisprudenziale = 8 crediti (le 500 pagine sono corrispondenti, oltre all'apprendimento in aula, ad un apprendimento medio, teorico, di circa 160 ore);

- corso "modulare", con esame su testi di riferimento non superiori di norma a 250 pagine, fatta salva la documentazione ad esempio giurisprudenziale = 4 crediti. (250 pagine sono corrispondenti, oltre all'apprendimento in aula, ad un apprendimento medio, teorico, di circa 80 ore).
3. La didattica per piccoli gruppi è impartita per corsi modulari.
 4. I seminari comportano la frequenza obbligatoria per 20, 10 o 5 ore e danno diritto rispettivamente a 4, 2 o 1 credito (corrispondendo teoricamente ad uno studio autonomo medio rispettivamente di 80, 40 e 20 ore a studente). Sebbene i seminari non si concludano con una prova d'esame, implicano comunque una verifica a cura del docente, come, ad esempio, la preparazione di un testo scritto e correzione dello stesso.
 5. I seminari sono assegnati ai professori di I e II fascia ai sensi dell'art. 15, comma 3, L. 341/90, ai ricercatori ai sensi dell'art. 32, comma 1, DPR 382/80, e ai professori a contratto ai sensi del Regolamento recante disposizioni per la disciplina dei professori a contratto di cui al DM 21.5.1998, n. 242.
 6. I docenti responsabili del corso partecipano alla verifica della preparazione degli studenti in sede della relativa valutazione finale. Quando il corso è affidato per parti a più docenti questi dovranno coordinarsi ed esprimere il risultato del coordinamento.
 7. Tutti i corsi completi prevedono almeno una prova in itinere, da svolgere su richiesta degli studenti e se compatibile con la natura delle materie impartite. Tali prove da sostenere secondo modalità prescelte dal singolo docente sono comunicate agli studenti all'inizio del corso. L'esame finale potrà sostituire la prova in itinere nei singoli moduli.
 8. I criteri per il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente secondo l'art. 11 comma 11 del Regolamento didattico di Ateneo sono dettati dagli artt. 8 dei Regolamenti dei Corsi di studio.
 9. L'aggiornamento periodico della congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi è attuato secondo il disposto degli artt. 9 dei Regolamenti dei Corsi di studio.

ART. 4 – SESSIONI DI ESAME DI PROFITTO E DI LAUREA

1. I singoli appelli di ogni sessione sono disposti a quindici giorni di distanza ove possibile.
2. Sono previste quattro sessioni per gli esami di profitto:
I sessione: n. 2 appelli di norma dal 1° dicembre al 22 dicembre
II sessione: n. 2 appelli di norma dal 1° marzo al 31 marzo
III sessione: n. 3 appelli di norma dal 1° giugno al 31 luglio
IV sessione: n. 1 appello di norma dal 20 al 30 settembre
3. Il calendario degli esami deve essere affisso con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni (solo per posticipazione delle date) possono essere apportate per giustificati motivi e dietro autorizzazione del Presidente del Comitato per la Didattica.
4. Per gli esami di laurea, sono previste cinque sessioni nei mesi di settembre/ottobre, dicembre, seconda metà di marzo, aprile e giugno/luglio.

TITOLO II – PROVE DI ESAME E TESI DI LAUREA

ART. 5 – COMMISSIONI DI ESAME

1. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Presidente del Comitato per la Didattica su proposta dei titolari degli insegnamenti e devono essere composte da almeno due membri, il titolare dell'insegnamento od un suo sostituto e un docente di materia affine o un ricercatore o un cultore della materia preventivamente segnalato dal Presidente della commissione al Presidente del Comitato per la Didattica e al Preside.
2. Sui verbali degli esami verranno apposte, in ogni caso, solo due firme.
3. Le modalità di svolgimento delle prove di esame vengono comunicate all'inizio del corso dal titolare dell'insegnamento, il quale ne resta, ad ogni effetto, unico responsabile anche quando abbia demandato l'interrogazione a singoli membri della Commissione.
4. La Commissione, può in via preliminare, mediante un colloquio orale o una prova scritta, accertare l'idoneità dello studente a sostenere l'esame.
5. Le commissioni degli esami di laurea sono nominate dal Presidente del Comitato per la Didattica e devono essere composte da non meno di cinque membri, di cui almeno due professori. Può partecipare alla commissione non più di un cultore della materia e comunque in sovrannumero.

ART. 6 – TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE DI LAUREA E DETERMINAZIONE DEI VOTI RELATIVI

1. La prova finale consiste nella discussione su un elaborato scritto già predisposto dal candidato.
2. La certificazione relativa all'esame di laurea risulta da un apposito verbale.
3. La votazione è espressa in centodecimi anche quando il numero dei commissari è pari al minimo previsto all'art. 5.
4. Ai fini del conseguimento della Laurea il candidato dovrà sostenere l'esame finale presentando una tesina secondo il modello della nota a sentenza oppure della rassegna bibliografica critica su un tema specifico concordato con il docente. Tale lavoro sarà valutato dalla commissione esaminatrice fino ad un punteggio massimo di 4 punti.
5. Ulteriori punti verranno attribuiti al candidato, a seconda del tempo impiegato a conseguire il diploma di laurea, secondo lo schema seguente:
 - il candidato si laurea in tre anni avrà una maggiorazione di due punti;
 - il candidato si laurea in tre anni con una media pari o superiore a 27 avrà una maggiorazione di tre punti.
6. Il voto di partenza del candidato è calcolato arrotondando i decimali, a partire da 0,20, all'unità superiore.
7. Per il Corso di Laurea in Consulente del Lavoro si rinvia alle norme specifiche dell'ordinamento.

ART. 7 – TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE DI LAUREA SPECIALISTICA E DETERMINAZIONE DEI VOTI RELATIVI

1. La prova finale consiste nella discussione su un elaborato scritto già predisposto dal candidato.
2. La certificazione relativa all'esame di laurea risulta da un apposito verbale.
3. La votazione è espressa in centodecimi anche quando il numero dei commissari è pari al minimo previsto all'art. 5.

4. Ai fini del conseguimento della Laurea Specialistica il candidato dovrà sostenere l'esame finale presentando una tesi che mostri la spiccata attitudine all'elaborazione delle tematiche giuridiche approfondite nel corso del biennio specialistico.
5. Per la tesi è previsto normalmente un aumento che non può superare 6 punti su 110.
6. Per aumenti fino al massimo di 8 punti il docente relatore deve presentare, entro un congruo termine, al Presidente del Comitato per la Didattica (che dovrà provvedere alla nomina di un correlatore) circostanziata relazione scritta che tenga conto della qualità dell'elaborato. Per ulteriori aumenti, fino ad un massimo di 10 punti, deve essere insediata una commissione di lettura composta da tre docenti nominati dal Comitato per la Didattica, che dovrà depositare presso il Comitato stesso almeno 30 giorni prima della discussione della tesi, dettagliata relazione scritta,
7. Ulteriori punti verranno attribuiti al candidato, a seconda del tempo impiegato a conseguire il diploma di laurea specialistica, secondo lo schema seguente:
 - il candidato si laurea in due anni avrà una maggiorazione di due punti;
 - il candidato si laurea in due anni con una media pari o superiore a 27 avrà una maggiorazione di tre punti.
8. Il voto di partenza del candidato è calcolato arrotondando i decimali, a partire da 0,20, all'unità superiore.

ART. 8 – ASSEGNAZIONE DELLE TESI DI LAUREA E TERMINI DELLA RICHIESTA

1. Lo studente può chiedere rispettivamente dal II anno di corso della Laurea triennale e dopo il primo anno di corso della Laurea Specialistica l'assegnazione dell'argomento che sarà oggetto dell'elaborato finale.
2. La richiesta è presentata ad uno dei docenti titolari di Corso ovvero ad un ricercatore d'intesa con il titolare dell'insegnamento.
3. Periodicamente, il Comitato per la Didattica procede ad una verifica del carico di tesi pendente su ogni docente della Facoltà; allo studente che ne faccia richiesta il Comitato può indicare uno o più docenti che si rendano disponibili per l'assegnazione della tesi in attuazione dell'obbligo dettato dall'art. 16 comma 8 Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 9 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E TERMINI DELLA DOMANDA

1. Il docente firma la domanda di assegnazione allo studente, il quale la presenta in Segreteria ed in copia al Comitato per la Didattica.
2. E' onere dello studente che abbia ottenuto una successiva assegnazione di tesi da altro docente, di comunicare al docente che gli abbia già assegnato una tesi in precedenza la rinuncia allo svolgimento della stessa.
3. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve sempre farne personalmente domanda almeno un mese prima della data prevista per l'esame. Deroghe a tale termine possono essere concesse, per giustificati motivi, dal Presidente del Comitato per la Didattica.

TITOLO III – PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA

ART. 10 – PIANI DI STUDIO

1. Il piano di studio è quello conforme al Corso di Studio prescelto dallo studente. Per le attività a scelta libera o a scelta limitata su discipline della Facoltà la Segreteria

Studenti verifica la conformità agli ordinamenti ed al rispetto delle eventuali propedeuticità della Facoltà medesima.

2. Le attività fuori Facoltà devono comunque essere preventivamente autorizzate dal Comitato per la Didattica.

ART. 11 – ESAMI PRESSO UNIVERSITA' STRANIERE

1. Gli esami sostenuti presso Università straniere, per le quali esiste una convenzione, un progetto di cooperazione universitario o un progetto ECTS, sono riconosciuti automaticamente. A tal fine si ricorre alla tabella di conversione dei crediti e dei voti utilizzata per i progetti ECTS.
2. Gli studenti che intendono seguire alcune materie in Università straniere, nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente, dovranno peraltro ottenere la preventiva approvazione da parte della apposita commissione, composta dal rappresentante Socrates, dal Coordinatore del PIC e dal Presidente del Comitato per la Didattica o da un suo delegato.
3. Al rientro essi potranno inoltre ottenere il riconoscimento di esami o periodi di studio a condizione di aver frequentato unità didattiche complete ed aver superato l'esame previsto nell'Università di provenienza.
4. Periodi di ricerca per tesi o dottorato dovranno essere adeguatamente documentati.

ART. 12 – ESAMI DEGLI STUDENTI STRANIERI

1. Gli studenti potranno sostenere esami esclusivamente su corsi impartiti e frequentati nel periodo che coincide con la loro presenza.

ART. 13 – RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

1. Ai fini dei riconoscimenti internazionali i corsi di 40 ore avranno la seguente corrispondenza: 8 crediti = 10 crediti
2. I corsi di 20 ore avranno la seguente corrispondenza: 4 crediti = 5 crediti

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 14

1. Per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, valgono le regole previste dal precedente Regolamento Didattico di Facoltà in quanto compatibili con la nuova organizzazione dei corsi. La disciplina dettagliata riguardante i criteri, i termini e le modalità di opzione ai nuovi ordinamenti è stata elaborata da apposita Commissione e riportata in **allegato A** al presente Regolamento. Saranno previste norme particolari per gli esami degli studenti fuori corso.

ART. 15

1. La partecipazione al Consiglio di Facoltà con voto consultivo di tutti i titolari di insegnamento ufficiale – che non siano già membri del Consiglio stesso – per le questioni inerenti alla didattica, di cui all'art. 26, 2° comma dello Statuto avviene senza che sia necessaria apposita convocazione.

ART. 16

1. Per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, valgono le norme del Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 17

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato.

-
- 1 Per la periodica valutazione della congruità dei crediti si vedano i Regolamenti dei Corsi di Laurea all'art. 9.
 2. Si vedano i Regolamenti dei Corsi di Studio che, all'art. 8, specificano particolari modalità di acquisizione di crediti formativi.
 3. In caso di assenze prolungate del docente il Consiglio di Facoltà prende i necessari provvedimenti consentiti dall'ordinamento universitario (v. art. 9 D.P.R. 382/80).

ALLEGATO A

**GUIDA AI NUOVI ORDINAMENTI
DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
AD USO DEGLI STUDENTI GIÀ ISCRITTI ALLA FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA DI SIENA**

1. Che cosa prevedono i nuovi ordinamenti della Facoltà di Giurisprudenza?

I nuovi ordinamenti prevedono:

1. una Laurea triennale in Scienze giuridiche che si consegue secondo un modello che accorda **180 crediti** e consente, **dopo l'esame di laurea**, l'accesso automatico alla Laurea Specialistica biennale in Giurisprudenza; quest'ultima a sua volta si consegue secondo un modello che accorda ulteriori **120 crediti**;
2. **in alternativa** alla Laurea in Scienze giuridiche, con il triennio si possono conseguire anche Lauree in **Diritto dell'impresa, Diritto e organizzazione internazionale, Scienze giuridiche e sistemi amministrativi**, che accordano ognuna **180 crediti**. Tali lauree non consentono l'accesso automatico alla Laurea Specialistica in Giurisprudenza in quanto danno luogo a tal fine ad un **debito formativo** rispettivamente di 24, 16 e 20 crediti. Le lauree sono caratterizzate da una specializzazione rispettivamente nelle materie di diritto commerciale e del lavoro, nella materia internazionalistica e nelle materie pubblicistiche e non obbligano a sostenere gli esami di Diritto processuale civile e Procedura penale.

2. Che cosa occorre che faccia per poter accedere agli esami o concorsi di Avvocato, Notaio o Magistrato?

Devo conseguire la Laurea Specialistica di II livello oppure la vecchia Laurea quadriennale. Le norme sul piano nazionale sono in via di emanazione.

Avvocato	Laurea vecchio ordinamento +	2 anni di pratica oppure 2 anni di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
----------	------------------------------	---

Notaio		
	Laurea Specialistica + (quinquennale)	pratica oppure 1 anno di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (più eventuale pratica)
	Laurea vecchio ordinamento +	2 anni di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Magistrato		
	Laurea Specialistica + (quinquennale)	1 anno di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

3. Se sono già iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza di Siena e voglio valutare la convenienza di passare ai nuovi ordinamenti, quali considerazioni devo fare?

- **Voglio fare l'Avvocato, il Notaio o il Magistrato**

Dipende dal mio curriculum e dagli esami già sostenuti.

Se sono oltre il triennio e ho già sostenuto numerose obbligatorioità debbo scegliere tra un corso di 4 anni ed un corso di 5 anni, considerando che per l'accesso alla Laurea Specialistica debbo aver già conseguito quella triennale. A detti tempi debbo aggiungere i tempi indicati al punto 2 per l'accesso ai concorsi.

Se sono iscritto al II anno e ho già sostenuto gli esami del I anno, potrò comunque mantenermi nel vecchio ordinamento adeguandomi alle annualità prescritte.

- **Sono in grave ritardo con il mio piano di studi e non voglio fare le professioni forensi**

Devo controllare i miei esami.

Per **saperne di più** devo controllare la **domanda n. 5**.

4. Cosa accade se opto per il nuovo ordinamento?

Devo calcolare in crediti gli esami già svolti.

5. Come si calcolano i crediti?

Agli esami corrispondenti a 60 ore sono riconosciuti 12 crediti, agli esami corrispondenti a 40 ore 8 crediti, ai moduli di 20 ore 4 crediti.

Ho comunque delle obbligatorioità?

Si, in tutti i casi:

- Istituzioni di diritto romano o Storia del diritto romano
- Storia del diritto italiano I
- Filosofia del diritto*

- Istituzioni di diritto privato I
- Diritto del lavoro
- Diritto costituzionale
- Diritto amministrativo I
- Diritto penale I

(* Teoria generale del diritto sostituisce Filosofia del diritto per coloro che lo avevano nel piano di studi)

A queste obbligatorieta' **si aggiungono** quelle specifiche dei Corsi di laurea in:

Scienze giuridiche

- Diritto commerciale
- Diritto internazionale
- Diritto processuale civile
- Procedura penale

o Diritto dell'impresa

- Diritto commerciale
- Diritto internazionale

o Diritto e organizzazione internazionale

- Diritto internazionale

o Scienze giuridiche e sistemi amministrativi

- Diritto commerciale
- Scienza delle finanze

Pertanto occorre valutare la maggiore aderenza del mio piano di studi ai vari Corsi di laurea.

Per completare gli esami obbligatori quali programmi dovrò sostenere?

I programmi avranno il contenuto previsto per il triennio e pertanto verranno riconosciuti i crediti stabiliti nel nuovo ordinamento.

a) Se sono uno studente iscritto al IV anno o successivi per l'a.a. 2001/2002

Mi saranno riconosciuti fino ad un massimo di 176 crediti. Gli ulteriori 4 crediti si ottengono elaborando una tesina.

b) Se sono iscritto al III anno per l'a.a. 2001/2002

Mi saranno riconosciuti fino ad un massimo di 120 crediti.

Nel III anno dovrò spendere gli altri crediti anche nelle materie affini e nella lingua inglese secondo il corso prescelto.

c) Se sono iscritto al II anno per l'a.a. 2001/2002

Mi saranno riconosciuti 8 crediti per i corsi completi, 4 crediti per i corsi parziali e 6 crediti per il PET, fino a 60 crediti; dovrò spendere gli altri crediti del II e III anno nelle materie presenti nel curriculum del corso che ho prescelto.

6. Quando posso passare al nuovo ordinamento?

Sempre.

Se passo **entro l'ottobre 2002** potrò **beneficiare** di un regime transitorio e quindi, ad esempio, non dare obbligatoriamente PET e Informatica.

Se passo **dopo l'ottobre 2002** dovrò **sostenere** tutte le obbligatorieta' del corso di destinazione prescelto.

7. Se scelgo di passare al nuovo ordinamento quando posso sostenere gli esami obbligatori che mi restano?

A partire dal I appello di giugno 2001 con programmi concordati con i docenti.

8. Quali formalità sono necessarie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento?

Occorre fare una domanda al Rettore presso la Segreteria Studenti su modulo predisposto.

9. Se sono uno studente già iscritto al vecchio ordinamento posso passare direttamente alla Laurea Specialistica?

No. Per iscriversi alla Laurea Specialistica in Giurisprudenza devo avere conseguito necessariamente la Laurea di Scienze giuridiche.

Se ho conseguito la laurea triennale in Diritto dell'impresa, Diritto e organizzazione internazionale, Scienze giuridiche e sistemi amministrativi, potrò accedere alla Laurea Specialistica solo dopo aver assolto il relativo debito formativo. A tale scopo dovrò considerare comparativamente i corsi seguiti con quelli obbligatori per la Laurea in Scienze giuridiche.

10. Quando sarà attivata la Laurea Specialistica in Giurisprudenza?

A Siena sarà attivata a partire dall'a.a. 2002/2003.

11. Una volta conseguita la Laurea triennale, posso accedere alla Laurea Specialistica biennale?

Si, ma:

- Per il regime definitivo, vale la regola esposta al punto 1.
- Per il regime transitorio, solo dopo aver regolarizzato le obbligatorieta' annesse.

12. A chi posso rivolgermi per avere ulteriori informazioni?

Prof. Vittorio Santoro

Prof. Eva Rook Basile

Prof. Paolo D'Amico

Prof. Lorenzo Gaeta

Prof. Giuliano Scarselli

Dott. Roberto Tofanini

Dott. Stefano Benvenuti

Dott. Fulvio Mancuso

Sig. Lucio Di Gioia

Sig. Elpidio Ombres

Sig. Federico Siotto

Sig. Fortunato Amarelli

Sig.na Valeria Calabrò

Siena, 16 maggio 2001